

Joaquín Llobell

## IL GIUSTO PROCESSO PENALE NELLA CHIESA E GLI INTERVENTI (RECENTI) DELLA SANTA SEDE\*

Seconda parte\*\*

SOMMARIO: 4. L'impostazione sostanziale del diritto di difesa e del diritto al giusto processo: il "*favor veritatis*" canonico: 4.1. L'"amministrativizzazione" del processo penale canonico: dalla discrezionalità amministrativa alla verità amministrativamente dichiarabile; 4.1.1. Sull'"amministrativizzazione" delle cause di nullità del matrimonio in via ordinaria e nella fattispecie di cui all'art. 118 della lex propria della Segnatura Apostolica; 4.1.2. La competenza disciplinare delle Congregazioni nel sistema della cost. ap. "*Sapienti consilio*" (29 giugno 1908) e nel vigente Regolamento della Commissione Disciplinare della Curia Romana; 4.2. Il diritto di difesa come mezzo per conoscere la verità e rendere giustizia; 4.2.1. Il principio inquisitorio canonico. La pubblicità dell'accusa, dell'accusante e delle prove di accusa. L'istruttoria "*ex officio*" e il diritto dell'accusato di produrre prove a suo favore; 4.2.1.1. Le "*Normae de gravioribus delictis*" della CDF, 15 luglio 2010; 4.2.1.2. Le Facoltà speciali della CEP, 31 marzo 2009; 4.2.1.3. Le Facoltà speciali della CPC, 18 aprile 2009, e le successive Norme di applicazione, 17 marzo 2010; 4.2.2. La collaborazione interordinamentale per l'accertamento della verità; 4.2.3. Il diritto all'assistenza degli avvocati 4.2.4. La certezza morale e la motivazione del provvedimento. – 5. Il diritto al doppio grado di giurisdizione: 5.1. La particolare posizione di sussidiarietà e la responsabilità dei dicasteri amministrativi della Curia Romana nei confronti dei provvedimenti delle autorità periferiche e del Santo Padre; 5.1.1. I provvedimenti del Santo Padre; 5.1.2. I provvedimenti amministrativi della CDF ex art. 21 § 2 n. 1 delle "*Normae de gravioribus delictis*" del 15 luglio 2010; 5.2. La celerità e la possibilità di giungere tempestivamente al giudicato. La rinuncia al diritto alla doppia sentenza conforme da parte del m.p. "*Sacramentorum sanctitatis tutela*" (30 aprile 2001) e delle vigenti norme della CDF: "*quam primum, salva iustitia*" (can. 1453); 5.3. Cenni sul ruolo della Segnatura Apostolica per tutelare il diritto al giusto processo in via amministrativa. Richiami ad alcune recenti decisioni giudiziali riguardanti provvedimenti amministrativi disciplinari. – 6. Conclusioni. La natura sussidiaria e provvisoria dell'"amministrativizzazione" del processo penale: il perfezionamento della procedura amministrativa e la necessaria tendenza verso il ritorno ad un processo giudiziale più celere. – *Abstract*.

\* Relazione al «III Seminario dell'«Archivio Giuridico» su «Il Giusto Processo»», Roma, «Sala Giubileo» della Libera Università Maria Ss.ma Assunta, 29 aprile 2011.

\*\* Per la prima parte, cfr. vol. CCXXXII, fasc. 2-2012, pp. 165-224.

4. *L'impostazione sostanziale del diritto di difesa e del diritto al giusto processo: il "favor veritatis" canonico.*

Tempo fa, in un'ampia disamina della giurisprudenza della Rota Romana sul diritto al giusto processo<sup>141</sup>, rilevavo che nell'ordinamento canonico vi è una sostanziale equivalenza – né retorica né formale, bensì fondata sul diritto naturale – fra il diritto all'equo processo, al contraddittorio e al diritto di difesa come mezzi per garantire la giustizia della decisione, cioè che essa riflette la verità: giusto processo è quello che meglio garantisce il raggiungimento della verità, senza eccessi, né scrupoli patologici<sup>142</sup>. Alla medesima conclusione perviene Giuseppe Dalla Torre: «il principio "di verità", per il quale l'ordinamento canonico non si accontenta mai della mera "verità processuale", dinnanzi alla quale spesso i giudici secolari debbono arrestarsi a tutela del principio di certezza del diritto, ma si propone di perseguire – per quanto umanamente possibile – la "verità vera". Ed in definitiva è proprio il raggiungimento della "verità vera" che costituisce, al tempo stesso, ragione ed obiettivo del "giusto processo"»<sup>143</sup>. Tale impostazione del giusto processo non richiede in modo univoco il processo giudiziale, bensì una procedura atta ad accertare la verità, procedimento che può essere anche amministrativo. Anzi, una concettualizzazione di esacerbato garantismo, giustificato in un giusto processo fine a se stesso, non di rado comporterà la mortificazione della verità e quindi della giustizia. Perciò, con un sapiente atteggiamento giurisprudenziale, proprio del diritto canonico classico e dei sistemi di *common law*, è stato affermato che «il problema del "giusto processo" attiene precisamente alla realtà dello svolgersi della funzione giudicante,

---

<sup>141</sup> Cfr. *Il diritto al contraddittorio nella giurisprudenza canonica*, cit. in nota 1, § 3.

<sup>142</sup> Per un riferimento comparatistico ad alcune Corti internazionali, cfr. S. CARMIGNANI CARIDI, *Il diritto di difesa nella giurisprudenza delle Corti europee*, in AA.VV., *Il diritto di difesa nel processo matrimoniale canonico*, Città del Vaticano, 2006, pp. 179-238.

<sup>143</sup> G. DALLA TORRE, *Qualche riflessione su processo canonico e principio del "giusto processo"*, cit. in nota 93, p. 1307.

*Abstract*

**The due criminal process in the Church and the (recent) interventions of the Holy See**

In recent years various papal norms of penal administrative procedure have been promulgated which, in modifying the provisions of the CIC and the CCEO, permit the imposition of perpetual penalties. In examining these norms from the point of view of the right to a due process, one has to pay particular attention to a real respect for the right of defense of the victims of a possible delict and of the accused: that is, to know the accusations and the related proofs and to be able to counter them with other proofs, to have the right to the assistance of an advocate, to know the reasons underlying the decision, and the right to a second level of jurisdiction (or, in the administrative process, the right to hierarchical recourse to an organ different from that of “first instance”), provided that the decision was not made by the Pope. In any case, canonical tradition considers that the best guarantee of the right of defense is the judicial process, which can be made more effective by improving it, e.g., by changing the CIC and the CCEO so that the penal sentence of second instance becomes *res iudicata* without consideration of its conformity with that of first instance, as it is already provided in the norms for delicts of the competence of the Congregation for the Doctrine of the Faith.

Paolo Mengozzi

## **PROFILI ISTITUZIONALI DELL'UNIONE EUROPEA: FONTI, PROCEDURE, STRUMENTI**

SOMMARIO: 1. Lo sviluppo storico dell'integrazione europea e le procedure decisionali in uso prima dell'adozione del Trattato di Lisbona. – 2. Gli atti normativi attraverso cui attualmente l'Unione esercita le sue competenze. – 3. L'importanza che nel sistema dell'Unione ha assunto la giurisprudenza della Corte di giustizia come fonte di diritto generale e l'arricchimento della tutela delle persone che essa ha determinato. – 4. Il nesso che l'accettazione da parte dei giudici nazionali dell'efficacia erga omnes delle pronunce della Corte di giustizia ha presentato e presenta con la tutela dei diritti fondamentali delle persone. – 5. L'operare nel sistema dell'Unione di a) un principio di solidarietà. – 6. b) (segue) di un principio di non discriminazione sulla base della nazionalità. – 7. c) (segue) e dei corollari che, sulla base di un approccio personalista, la Corte ha tratto dalla cittadinanza dell'Unione e dal diritto a risiedervi. – 8. L'introduzione nel sistema giuridico dell'Unione del principio del rispetto della dignità umana e l'applicazione che la Corte ne ha fatto nella sentenza resa il 18 ottobre 2011 sulla brevettabilità di embrioni umani. – 9. Le politiche attraverso le quali l'Unione persegue i suoi obiettivi e l'esigenza di un coordinamento tra i movimenti cattolici degli Stati membri atto a fornire contributi costruttivi di riflessione alla loro gestione.

### *1. Lo sviluppo storico dell'integrazione europea e le procedure decisionali in uso prima dell'adozione del Trattato di Lisbona.*

Per comprendere il sistema istituzionale sulla base del quale si è sviluppato il processo di integrazione comunitaria è assai utile tenere presente che, come ha indicato nella sua brillante relazione l'on. Mauro, il cammino che ha portato all'attuale Unione europea ha preso avvio dalla reazione alle nefandezze della seconda guerra mondiale. Tale reazione, per iniziativa di statisti profondamente ispirati, ha portato alla messa in comune, a favore dei sei Paesi fondatori, delle risorse del carbone e dell'acciaio della Ruhr e della Saar per il cui

sfruttamento privilegiato la Germania nazista aveva fatto ricorso alle armi.

La messa in comune delle risorse carbo-siderurgiche, all'epoca essenziali per l'economia dei sei Paesi fondatori della Comunità, è avvenuta, oltre che attraverso l'istituzione di meccanismi di solidarietà tra gli Stati membri, attraverso l'accettazione da parte di questi di norme contenute nel Trattato istitutivo della CECA e di meccanismi per la più dettagliata regolamentazione e amministrazione della gestione di quelle stesse risorse. È stato così che è stata posta in essere un'Alta Autorità indipendente di tipo rilevantemente soprannazionale provvista di un potere di adottare, oltre a decisioni individuali, decisioni generali direttamente vincolanti non solo nei confronti degli Stati membri ma anche delle imprese in essi operanti. L'istituzione di un organismo provvisto di un siffatto potere ha costituito un fenomeno del tutto innovativo rispetto alla tradizione dei rapporti tra Stati sovrani. Ciò ha implicato l'attivazione, accanto ad esso, di un'istituzione giudiziaria, la Corte di giustizia: il timore del risorgere in Europa di poteri eccessivamente forti ha condotto ad attribuire a tale istituzione il compito di assicurare che l'operare della nuova struttura si realizzasse secondo i principi giuridici comuni agli Stati membri. A quella Corte, di conseguenza, è stato conferito il potere di conoscere di ricorsi contro decisioni dell'Alta Autorità di cui fossero individualmente destinatarie le imprese o gli Stati membri e quello di conoscere di questioni di validità di decisioni generali sollevate da giudici di tali Stati.

Quando, a seguito della chiusura del Canale di Suez, sotto la spinta della ricerca di promuovere una fonte di energia alternativa al petrolio, si è pervenuti, con gli accordi di Messina, all'adozione dei trattati Euratom e CEE e si sono messi in comune i mercati degli Stati membri, si è realizzato un regime di libera circolazione delle persone, delle merci, dei servizi e dei capitali accompagnato dall'operare di politiche usufruenti di appositi fondi e molto più incidente sui sistemi politici, economici e giuridici degli Stati membri.

Per rendere questi nuovi trattati accettabili dai Parlamenti nazionali, pur istituendo, per l'attuazione nel tempo dei

*Abstract*

**The features of the European Union and its instruments for the promotion of a constant improvement of the living and working conditions of the peoples of its Member States.**

This essay highlights the historical process which has led to a) the attribution to the Union's institutions of a competence to adopt, by a qualified majority of the Members States, binding rules for themselves and for the individuals and b) the attribution of a prevailing value to these rules, to the Court of Justice's case-law and to the treaties. The elements which made possible such advanced phenomena were, respectively, the democratisation of the law-making process which has been realized, in the same process, through the attribution of a decisive role to the European Parliament and the incorporation, in Union law, of the principle of protection of fundamental rights of individuals corresponding to the rights attributed to them by their national orders.

The importance of Union law for the solution of social and economic problems concerning people residing in the Member States has been particularly enriched by the *erga omnes* effectiveness that national courts, in the framework of their cooperation with the Court of Justice imposed by the treaties and under the impulsion of individuals, have recognized to the Court's case-law. Thank to this cooperation the clearly mercantilist character which initially was attributed to Community law has been surpassed in favour of a strongly personalistic interpretation. Therefore it has been recognized to individuals the quality of core subjects of the Union and their right to benefit, in addition to the freedoms of movement, also of the principles of solidarity and non-discrimination on grounds of nationality of Members States. This has not only led to a wider interpretation of the Union citizenship, but also to a broad application of the principle of dignity which, *inter alia*, has led to its meaningful application as far as the protection of the human embryo is concerned.

Ana Rosa Martín Minguijón

## TESTI GEMINATI E LORO CONFRONTO CON LA *MASSENTHEORIE BLUHMIANA*

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Istruzioni contenute nei «*primordia*». – 3. *Leges geminae* e *capita similia*. – 4. *Similitudines* nei testi provenienti dalla medesima massa. – 5. *Similitudines* nei testi provenienti da altra massa: [A] [P] [E]. – 6. *Similitudines* nei titoli 50,16 e 50,17 dei *Digesta*.

### 1. Premessa.

Le *leges geminae*, o *geminatae*, offrono informazioni rilevanti che possono contribuire a determinare quali opere giurisprudenziali o quale materiale abbiano utilizzati i compilatori per l'elaborazione delle *Pandectae*, come posto in rilievo recentemente da Honoré<sup>1</sup>. Il medesimo autore sottolinea altresì il legame esistente tra i “testi duplicati” e la partecipazione di tre comitati all'opera di estrazione ed edizione dei testi, corrispondenti alle masse identificate in precedenza da Bluhme: editale, sabiniana e papiniana<sup>2</sup>, per cui il loro studio potrebbe consentire di trarre considerazioni in merito al modo in cui è stata sviluppata l'attività compilatoria stessa<sup>3</sup>.

Nello studio delle questioni menzionate non si deve dimenticare l'informazione fondamentale fornita dalle costituzioni di Giustiniano, che recepiscono la volontà dell'imperatore manifestata per mezzo dell'esposizione degli obiettivi che inten-

---

<sup>1</sup> HONORÉ, *Duplicate texts and the compilation of the Digest*, in “Römische Jurisprudenz - Dogmatik, Überlieferung, Rezeption” [Festschrift für Detlef Liebs zum 75. Geburtstag], Berlino 2011, 261-274.

<sup>2</sup> BLUHME, *Die Ordnung der Fragmente in den Pandectentiteln, Ein Beitrag zur Entstehungsgeschichte der Pandecten*, in “Zeitschrift für geschichtliche Rechtswissenschaft” 4 (1820), 257-472, rist. in “Labeo” 6 (1960) 50 e ss., 235 e ss., 369 e ss.

<sup>3</sup> Honoré ritiene che la copia intenzionale, da parte dei commissari, di un testo di un autore la cui opera sia stata estratta rappresenti un fenomeno rivelatore circa il metodo utilizzato per la compilazione. *Vid.*, HONORÉ, *Duplicate texts and the compilation of the Digest*, cit., 261.

de raggiungere con la realizzazione di un'opera di tali proporzioni, delle istruzioni o direttive da seguire nell'elaborazione della stessa e dei divieti per il futuro.

Sulla base di tali premesse appare opportuno partire da una rilettura delle costituzioni preliminari in cui l'imperatore si riferisce con insistenza alle ripetizioni di testi, prima dell'inizio, ordinandone l'eliminazione, e al termine dell'opera, giustificando i casi in cui non sono state evitate a causa della debolezza umana e a fini di utilità.

## 2. Istruzioni contenute nei «primordia».

Giustiniano, nella sua tenacia mirata a raggiungere l'unità dell'impero, decise di stabilire nel terreno politico un nuovo ordine, stabile e duraturo<sup>4</sup>, il quale richiedeva una legislazione chiara e precisa, che eliminasse la confusione, la ripetizione e la dispersione della moltitudine di leggi esistenti.

Diede inizio a questo compito compilando e depurando le costituzioni imperiali, che vennero riunite in un «Codice»<sup>5</sup>; una

---

<sup>4</sup> Giustiniano, che ricevette una solida formazione classica e cristiana, viene considerato come il massimo esponente della fedeltà a Roma a causa dell'interesse che nutrì per mantenere vivo lo spirito romano. Questa fedeltà si tradusse nello sforzo profuso al fine di ottenere l'unità territoriale e politica fondata, a propria volta, sull'unità giuridica e religiosa.

<sup>5</sup> Nel febbraio del 528 l'imperatore promulga la Costituzione *Haec quae necessario*, in virtù della quale viene creata una commissione di 10 membri, presieduta da Giovanni di Cappadocia e nella quale figurano Triboniano e Teodosio, con l'incarico di preparare un nuovo Codice che sostituisca i codici allora vigenti: Gregoriano, Ermogeniano e Teodosiano. Questo *Codex*, composto da 12 libros, suddivisi in titoli e questi a loro volta in frammenti, venne promulgato mediante la Costituzione *Summa rei publicae* (*De Iustiniano codice confirmando*, a. 529 a. C.), nella quale si derogava la legislazione precedente, considerando coloro che contravvenissero a tale mandato rei di *crimen falsi*. Rimasero in vigore esclusivamente le Pragmatiche concernenti concessioni di privilegio e le Costituzioni sui *regesta* dei funzionari pubblici e riferite alle spese dello Stato e del fisco. Tale Codice, per la legislazione emanata successivamente, divenne obsoleto nel 534 e venne sostituito da una nuova edizione promulgata con la Costituzione *Cordi* (*De emendatione codicis Iustiniani et secunda eius editione*) nel dicembre del 534. È questo secondo Codice, denominato *repetitae praelectionis*, ad essere pervenuto fino a noi, mentre del primo Codice ci è stato trasmesso esclusivamente un frammento

*Abstract*

**Duplicated Texts and Their Confrontation with  
*Massentheorie Bluhmiana***

Justinian referring to the word repetitions and contradictions of the laws of the Code uses the adjectives of useless and intolerable respectively, while in the instructions given to the compilers for developing Digest softens tone to indicate to avoid “in the far as possible”. The previous refusal becomes a mere recommendation. The term *similitudine*, which uses the emperor, includes both *leges geminatae* as *capita similia*. The Digest study has revealed the presence of many similarities. These similarities show that the inscriptions that head the fragments indicate, sometimes, the real author of the judicial decisions, and in others, the abridged work. Likewise allow conclusions on the method of work of the Justinian commissioners.

*Key words:* Digest, *similitudine*, *leges geminatae*, *leges geminae*, *capita similia*, text repetitions, duplicate texts, jurists, Bluhme’s masses, compilers.